



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uacita del 02/03/2013  
nr. 0001396  
Classifica X.4.0.Facc. 1  
01-00-00



- > Unione Petroliera  
Piazzale Luigi Sturzo 31 - VIII Piano  
00144 Roma  
☎ 0659602925 - ✉ daloi@unionepetroliera.it
- > ANIGAS  
Piazzale Luigi Sturzo 31  
00144 Roma  
☎ 065407945 - ✉ info@anigas.it
- > Assocostieri  
Via di Vigna Murata 40  
00143 Roma  
☎ 065011697 - ✉ assocostieri@assocostieri.it
- > Assogasliquidi  
Viale Pasteur 10  
00144 Roma  
✉ r.caroselli@federchimica.it
- > Federazione ANIE  
Viale Lancetti 43  
20158 Milano  
✉ segreteria@presidenza@anie.it
- > FIRE  
c/o ENEA Casaccia via Anguillarese 301  
00123 Roma  
☎ 063048.6449

**Oggetto: Tassazione dei prodotti energetici in zone franche ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003, art. 18, allegato II.**

Gentili Signori,

ai sensi delle deliberazioni della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 8/2 del 07/02/2013 e n. 9/7 del 12/02/2013, sono state avviate a livello europeo e nazionale le opportune iniziative per rendere operative nel territorio dell'intera Regione le prerogative, già individuate nel regolamento CEE 2913/1992 e nel relativo regolamento di attuazione 2454/1993, entrambi richiamati nel DLgs n. 75/1998, riguardanti l'attivazione della zona franca nel territorio dell'Isola di Sardegna e le sue isole minori circostanti.

Ai competenti uffici dell'Unione europea in particolare è stato comunicato di procedere alla modifica dell'art. 3 del Regolamento CE n. 450/2008, prevedendo che fra i territori extra-doganali dell'Italia sia indicato anche il territorio dell'Isola della Sardegna e le sue isole circostanti, in



quanto i suddetti territori risultano giuridicamente equiparati a quelli definiti extra-doganali per l'Italia dallo stesso Regolamento CE n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cui definitiva entrata in vigore è prevista per il prossimo 24 giugno 2013.

La richiesta di modifica del nuovo codice doganale comunitario è parte integrante di una più ampia vertenza della Sardegna nei confronti dello Stato italiano e della stessa Unione europea per l'effettivo riconoscimento della propria condizione insulare e dei gravi svantaggi permanenti in termini di maggiori costi e crescenti divari in termini infrastrutturali e di sviluppo economico e sociale rispetto ad altri territori nazionali ed europei.

Nelle more delle conseguenti e successive interlocuzioni della Regione con i competenti uffici comunitari e nazionali per dare attuazione a quanto sancito dalle deliberazioni sopra richiamate, questa Presidenza sottopone all'attenzione degli Enti in indirizzo la richiesta pervenuta dai Comitati spontanei di cittadini e imprese che nelle ultime settimane hanno sviluppato un approfondito dibattito sulla immediata attivazione di una zona franca integrale in Sardegna che ha catalizzato l'interesse di tutta l'opinione pubblica sarda.

I punti essenziali della richiesta pervenuta al competente Assessorato dell'Industria possono essere così sintetizzati:

- l'attuale quadro normativo consente di considerare il territorio dell'Isola di Sardegna e delle sue isole minori circostanti quale territorio extra-doganale dell'Italia;
- la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 4 marzo 1969, pubblicata nella GUCE n. L 58/11 dell'08/03/1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative, riguardanti il regime delle zone franche, la quale prevede all'art. 1, comma 2: *"si intende per zona franca, qualunque sia l'espressione utilizzata negli stati membri, ogni territorio istituito dalle autorità competenti degli stati membri, qui di seguito denominate "autorità competenti", al fine di far considerare le merci che si trovano nell'ambito di questi come non trovantisi nel territorio doganale della Comunità agli effetti dell'applicazione dei dazi doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente"*;
- la suddetta definizione giuridica veniva recepita nel d.p.r. n.18 del 18/02/1971 all'art. 2, rubricato "territori doganali e territori extradoganali", dove il legislatore nazionale affermava, ai commi 4 e 5: *"i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi ed i punti franchi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto nonché le zone franche istituite con leggi speciali, nei limiti indicati nelle leggi medesime"*;
- considerato che le suddette disposizioni, unitamente a quelle di cui al regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed



- aggiunte, nonché di cui al regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158 e quelle di cui alla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte, nonché il d.p.r. 1133/1969 (armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative europee riguardanti le zone franche e i punti franchi) confluiscono nel testo unico doganale approvato con d.p.r. n.43 del 23.01.1973;
- visto che il suddetto testo unico doganale prevede, all'art. 2, che siano assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti ivi indicati, facendo salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca", rispettivamente con l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438;
  - considerato che l'art. 14 della succitata legge costituzionale n.4 del 1948, recita testualmente "*il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato*";
  - considerato che le suddette modalità di attuazione venivano determinate con la legge n. 623 del 1949, che individuava, tra l'altro, anche i prodotti energetici e per l'elettricità esenti da dazi doganali ed accise;
  - valutato che le suddette esenzioni per la Valle d'Aosta sono state confermate dall'art.18 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nelle zone franche e autorizza le esenzioni previste nel relativo allegato II;
  - tutto ciò premesso, dovendosi ritenere applicabile per analogia anche alla Regione Sardegna la medesima disciplina giuridica del regime di zona franca, prevista per la succitata regione Valle d'Aosta e per tutti gli altri territori extradoganali, a pena di violare i principi generali dell'ordinamento giuridico che prevedono l'obbligo di parità di trattamento tra situazioni giuridiche analoghe, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art.12 delle disposizioni di attuazione al Codice civile;
  - visto che il d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, che ha modificato il d.p.r. n. 633 del 1972, afferma il principio di territorialità, quale presupposto necessario per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
  - visto il d.lgs n.267/2000, l'art. 117 della Costituzione, la legge 24 dicembre 2012 n.234 art. 59, nonché la giurisprudenza costituzionale vigente (cfr. sentenze n.ri 4/1964,20/1970, 150/1982, 40/1983, 313/2001) che confermano che non spetta allo Stato modificare, integrare o dare esecuzione alle norme di attuazione delle leggi istitutive delle Regioni a statuto speciale e che la competenza programmatica dello Stato non può mai giungere a compromettere o limitare l'autonomia regionale;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- viste le delibere di oltre 280 consigli comunali della Sardegna che hanno dichiarato l'attivazione della zona franca sul proprio territorio e l'art. 1 della Costituzione Italiana che impone di tenere conto di tale volontà popolare;
- appare inconfutabile che il legislatore costituzionale abbia voluto estendere anche alla Regione Sardegna le medesime prerogative della zona franca della Valle d'Aosta e di tutte le altre zone franche extra-territoriali di cui ai regolamenti comunitari;
- le delibere della Giunta Regionale 8/2 e 9/7 sopra citate, devono essere considerate idonei provvedimenti amministrativi attuativi delle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 1948 art.12 comma 2, nonché del d.lgs n.75 del 1998 art.1;
- consegue che tutti gli operatori che a diverso titolo operano in Sardegna nella distribuzione dei prodotti energetici e dell'elettricità su tutto il territorio della Regione, come delimitato dall'art. 1 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, debbano effettuare la distribuzione con le medesime modalità previste dalla direttiva 2003/96/Ce del Consiglio del 27 ottobre 2003 e con le esenzioni fissate nel relativo allegato II, richiamato dall'art. 18 della medesima direttive ed in ogni caso, considerando la Regione Sardegna, a tutti gli effetti, quale territorio extra-doganale, al pari della Regione Valle d'Aosta, del territorio del Comune di Livigno e di tutte le altre aree il cui territorio è posto fuori dalla linea doganale dell'Unione Europea, equivalente a zona franca.

Si evidenzia quanto sopra ricevuto, con preghiera di ampia divulgazione alle imprese associate, per le opportune valutazioni e le conseguenti determinazioni. I contenuti della presente nota saranno inviati anche alle competenti autorità ministeriali in materia di prodotti petroliferi e energetici.

Cordiali saluti.

Ugo Cappellacci